

3. LA SCUOLA DEL TEMPO CHE FU

Qui di seguito si riportano le decisioni prese dal governo sulle pensioni a Professori e Maestri.

Si comunicano le materie stabilite per la terza classe elementare, esse sono:

- *Il catechismo e la morale cristiana*
- *Il compendio della Storia Sacra*
- *La spiegazione del Vangelo*
- *Il leggere lo stampato e lo scritto italiano con osservazioni grammaticali*
- *Il calcolo delle frazioni*
- *La regola del tre.*
- *La calligrafia*
- *L'Ortografia, e lo scrivere italiano sotto dettatura*
- *La grammatica italiana*
- *La retta pronunzia*
- *La prima parte dell'Istradamento al comporre*
- *Il leggere lo stampato, e lo scritto latino, e lo scrivere latino sotto dettatura*

Si allega inoltre il documento del 24 agosto 1835 contenente le Disposizioni per cui resta fissata un'annua pensione ai Professori e Maestri.

Antonio Salmeri

I. R. SCUOLA ELEMENTARE MAGGIORE



Colla presente si attesta che *Stefano Lucuzzi*, di *Carlo*, nativo di *Padova* il quale ha fatto privatamente gli studj elementari di Terza Classe; ha dato prova nel regolare esame, a cui fu sottoposto nel giorno *14 gennajo 1856* d'aver appreso

Il catechismo e la morale Cristiana	beno
Il compendio della Storia Sacra	beno
La spiegazione del Vangelo.	beno
Il leggere lo stampato e lo scritto italiano con osservazioni grammaticali	beno
Il calcolo delle frazioni.	beno
La regola del tre	beno
La calligrafia.	beno
L'Ortografia, e lo scrivere italiano sotto dettatura.	beno
La grammatica italiana	beno
La retta pronunzia.	beno
La prima parte dell'Istradamento al comporre	beno
Il leggere lo stampato, e lo scritto latino, e lo scrivere latino sotto dettatura.	beno
Perciò ha meritato la Classe <i>2^a prima</i> .	

Padova il di *10 gennajo 1856*

IL DIRETTORE


Alghisetti

VISTO

L'1. R. ISPETTORE PROVINCIALE



N. 101.



MANIFESTO

DEL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

SOPRA GLI STUDI

col quale si notificano le Sovrane Disposizioni per cui resta fissata un'annua pensione di ritiro ai Professori e Maestri delle scuole pubbliche, e viene imposta agli studenti delle Regie scuole un'annua retribuzione.

in data del 24 agosto 1835.

S. M. sempre sollecita di provvedere a quanto possa riuscir utile all'incremento delle scienze, la cui coltura ridonda a particolare vantaggio e lustro dello Stato, fa soggetto delle paterne sue cure non solo le persone che si adoperano nello insegnamento più elevato delle scienze medesime, ma ben anche coloro i

Vol. III.

quali dirigono i primi passi della gioventù nella carriera degli studi con ammaestrarla negli elementi della lingua latina, impiegando così la loro vita in un esercizio meno luminoso bensì, ma non però meno degno della pubblica riconoscenza.

Considerate perciò le strettezze nelle quali si trovano i Professori e Maestri, i quali dopo aver insegnato per tutta la loro vita in pubbliche scuole, si trovano costretti per l'età avanzata a cessare dalle loro onorevoli fatiche, ha degnato di stabilire a favore dei medesimi una pensione di ritiro; e non volendo far sostenere il carico di questa alle Amministrazioni locali, che già fanno fronte alle spese delle scuole stesse, si è determinata di farvi concorrere in parte le Regie Finanze, e in parte gli studenti, ai quali è somministrato gratuitamente l'insegnamento nelle scuole regie fuori dell'Università, onde, mediante una retribuzione annua per parte loro sia provvisto ai bisogni di quelli dai quali ricevettero la prima istruzione elementare.

A questo riguardo avendo piaciuto alla prefata M. S. di farci conoscere le sovrane sue intenzioni con sue Regie Patenti in data del 28 dello scorso mese di luglio, e con suo Regio Biglietto dello stesso giorno, affinchè ne procurassimo l'esecuzione,

Noi pertanto facciamo noto quanto segue:

Art. 1.

È concessa una pensione di ritiro a tutti i Professori e Maestri emeriti di pubbliche scuole di filosofia

e di latinità da Noi dipendenti, non appartenenti a corporazioni religiose, i quali dopo trent'anni di regolare e lodevole insegnamento fatto con approvazione nostra, saranno inabilitati per infermità, o per età avanzata a continuare nello insegnamento medesimo, senza che altro impiego somministri loro il mezzo di sopperire a sufficienza ai proprii bisogni.

Art. 2.

Le pensioni cominceranno a decorrere dal primo del prossimo mese di novembre.

Art. 3.

Per far fronte alle suddette pensioni, oltre al concorso che avrà luogo per parte delle Regie Finanze, è stabilita, a partire dal prossimo novembre, un'annua retribuzione sugli studenti delle scuole regie fuori dell'Università da Noi dipendenti, la quale non sarà minore di lire dieci, nè in verun caso maggiore di lire venti annue.

Art. 4.

Valendoci della facoltà concedutaci, Noi ci riserviamo di determinare a seconda dei casi e delle circostanze locali quella somma in detto limite che ravviseremo meglio convenire.

Art. 5.

Il pagamento di questa retribuzione avrà luogo in due rate, cioè fra tutto dicembre e fra tutto giugno, e si farà a mani del rispettivo Insinuatore che ne spedirà quitanza.